

**CONTROVERSIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE ONORARI E DIRITTI DI
AVVOCATO**

ART.14 D.Lgs. 150/11

DECRETO INGIUNTIVO

Il Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Arezzo in persona del Presidente Avv. Piero Melani Graverini unitamente all'Ufficio del Giudice di Pace di Arezzo nella persona dell'Avv. Maria Nino,

VISTI

- Il Decreto legislativo n.150/11 art.14 in materia di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato
- Il dubbio interpretativo che si è presentato in materia di competenza funzionale per la presentazione del ricorso alla luce della nuova normativa

Il Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati e l'Ufficio del Giudice di Pace, dopo attenta disamina e confronto hanno concordato di ritenere corretta la seguente interpretazione:

"Analizzando i lavori preparatori e comunque la Sua formulazione , si ritiene che l'art 14 Decreto Legislativo regoli solo il procedimento di cui all'art. 28 L.794/42, e pertanto un rito sommario dove le parti possono stare in giudizio personalmente e che si conclude con ordinanza non appellabile. Viceversa, in materia di decreti ingiuntivi, si ritiene corretto come il Giudice rimanga individuabile ex art. 633 e ss. C.p.c. ed in particolare, per il valore, ex art. 637 c.p.c. comma 3, norme tutt'ora in vigore. Concludendo il comma 2 del suddetto art.14 ("E' competente l'Ufficio adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato....") vale solo per controversie ex art.28 L. 794/42, ma non per le opposizioni a decreto ingiuntivo, tutto questo sulla scia da un lato della precedente normativa specifica, assolutamente più chiara nella sua formulazione, e dall'altro lato per la vigenza della normativa in tema di decreto ingiuntivo rimasta ad oggi invariata" .

Ufficio Giudice Di Pace

Arezzo

Avv. Maria Nino

Consiglio Dell'Ordine

Avvocati di Arezzo

Avv. Piero Melani Graverini